

Ns. Prot. 99/2023



ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

Confindustria Moda

D'ora in avanti denominato "**Confindustria Moda**"

rappresentata da Ercole Botto Poala.

E

Federazione Nazionale CNOS-FAP.

D'ora in avanti denominata "**Federazione**"

rappresentata da don Giuliano Giacomazzi.

considerato che

Confindustria Moda (Federazione Italiana Tessile, Moda e Accessorio) raggruppa le imprese associate a **SMI** (Sistema Moda Italia), **ASSOPELLETTIERI**, **AIP** (Associazione Italiana Pellicceria), **ANFAO** (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli ottici), **ASSOCALZATURIFICI**, **FEDERORAFI** (Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti) e **UNIC** (Concerie Italiane).

Essa rappresenta **61.400 imprese del Made in Italy**, che generano un **fatturato di 108 miliardi di euro** e danno lavoro a circa **545mila lavoratori**. Le imprese del Tessile, Moda e Accessorio rappresentate da Confindustria Moda costituiscono l'eccellenza della manifattura italiana, ricoprono posizioni di leadership nei mercati internazionali e hanno registrato nel 2021 una quota **percentuale di export sul fatturato attorno al 73%**.

Confindustria Moda è pienamente operativa dal 2018, negli uffici della nuova sede di Milano, nella quale sono confluite tutte le associazioni e le manifestazioni fieristiche che ne fanno parte.

La Federazione offre alle associazioni aderenti (che esprimono competenze specifiche su tematiche verticali di ciascun settore) servizi di consulenza legale, gestione delle relazioni industriali e un ufficio studi.

Nell'ambito di Confindustria Moda opera il Comitato Education, nel quale sono rappresentate sia le imprese del settore (anche tramite le associazioni d'impresa territoriali dei più importanti distretti industriali del settore) sia il sistema formativo dedicato al settore a tutti i livelli, dalla formazione tecnica e professionale, al Sistema degli ITS, alle università ed alle scuole di mestiere aziendali. Il Comitato Education, per conto di tutte le associazioni federate in Confindustria Moda e in coerenza con le politiche generali espresso da Confindustria, si occupa di tutti i temi relativi alla formazione dei giovani alle professioni della moda.

La Federazione CNOS-FAP coordina i centri di formazione salesiani italiani che svolgono un servizio pubblico di orientamento professionale, istruzione e formazione professionale iniziale, superiore e continua, secondo la metodologia educativa di San Giovanni Bosco. È un'organizzazione senza scopo di lucro, che rappresenta in Italia l'impegno dei salesiani nell'erogazione di servizi e programmi di formazione professionale, rivolti in particolare ai giovani emarginati. I Salesiani di Don Bosco **sono presenti in 133 Paesi**; come fornitori di formazione tecnica e professionale hanno iniziato la loro attività nel 1870 e sono attualmente attivi in 108 Paesi, gestendo **scuole tecniche, scuole**

e centri di formazione rivolti a più di 1.200.000 beneficiari, in particolare giovani ed emarginati.

L'esperienza salesiana nel campo della formazione professionale si ispira e segue la metodologia pedagogica di San Giovanni Bosco, unanimemente riconosciuto dalla società civile italiana come il "Patrono degli apprendisti", il "Padre e Maestro della gioventù", che dal 1842 accudì i giovani apprendisti che lavoravano nelle botteghe artigiane di Torino, istituì scuole serali e, nel 1853, sviluppò i primi laboratori di formazione. Da allora, i centri di formazione professionale salesiani di tutto il mondo incarnano la vocazione olistica di San Giovanni Bosco, costruita su una metodologia collaudata in particolare sui giovani emarginati e a rischio, e arricchita da un ampio patrimonio culturale e pedagogico.

Lo scopo del presente Accordo è quello di stabilire i termini e le condizioni generali in base ai quali dovrebbe essere condotta la partnership tra la Confindustria Moda e la Federazione

CIÒ PREMESSO, I SOTTOSCRITTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1 – Definizione del progetto

Confindustria Moda si impegna a sostenere l'iniziativa della Federazione in Italia.

1.1 Storia dei rapporti tra Confindustria Moda e CNOS-FAP

Desiderosa di contribuire alla formazione di giovani svantaggiati nelle professioni legate al mondo della moda ed accessori, Confindustria Moda ha voluto sviluppare una partnership con la Federazione per sostenere le sue iniziative a livello locale, italiano e internazionale.

Tale partnership si inserisce in modo naturale in un più generale percorso di riavvicinamento del sistema industriale della moda-accessori ai giovani, nella consapevolezza che il settore potrà offrire nei prossimi anni notevoli possibilità di lavoro qualificato, con una vasta gamma di percorsi professionali – soprattutto operativi e tecnici – che richiedono lo sviluppo di competenze specifiche, sia tradizionali che innovative.

Confindustria Moda si impegna quindi a sostenere l'iniziativa dei Centri di Don Bosco nell'insegnamento delle suddette professioni con la possibilità di individuare all'interno dei percorsi erogati inserimenti occupazionali

nel comparto industria moda ed accessori e di favorire la nascita di esperienze formative dedicate al settore industria moda ed accessori dei distretti individuati nel presente accordo.

Il progetto mira ad ampliare la collaborazione basata sul valore comune del carisma salesiano: garantire un'istruzione di qualità per le persone svantaggiate (uomini e donne) sviluppando progetti di formazione adattati alle esigenze del mercato locale.

2 – Oggetto del presente progetto

Questo progetto mira allo Sviluppo di progettualità che si inseriscono all'interno di un quadro di esigenze occupazionali delle imprese del settore.

Obiettivo generale: promuovere l'occupazione giovanile fornendo una formazione professionale di alta qualità, in particolare per le ragazze e i giovani vulnerabili in Italia, aperta, inclusiva e pronta ad adattarsi ai cambiamenti socioeconomici, tecnologici e ambientali.

Obiettivi specifici

- Contribuire ad attrarre i giovani e soprattutto le ragazze nella formazione professionale e prevenire l'abbandono scolastico, utilizzando le discipline STEM come approccio trasversale alla formazione, garantendo innovazione e trasferimento tecnologico e sviluppando ambienti di apprendimento innovativi legati al settore moda ed accessori, sostenendo così la transizione ecologica, digitale / tecnologica e orientata all'Industria 4.0 (Modello TVET).
- Contribuire a rafforzare le competenze di studenti e docenti nel campo dell'industria moda ed accessori nei corsi di qualificazione triennali/quarti anni (settore meccatronico, automazione, digitale), al fine di soddisfare le richieste di un mercato del lavoro in evoluzione e facilitare la transizione studio-lavoro.
- Valutare e favorire lo sviluppo di percorsi formativi dedicati al settore moda ed accessori nei Centri di Don Bosco che sono prossimi ai distretti individuati nelle regioni italiane di: Tri-Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Campania, Marche, Abruzzo e Molise.

Facilitare lo scambio e il confronto con altri paesi attraverso la rete delle Scuole Tecniche e Professionali dei Salesiani operanti nel mondo, per individuare percorsi di inserimento e occupazione di giovani stranieri presso le realtà produttive del settore moda ed accessori.

3 – Organizzazione del progetto

Questo progetto sarà organizzato nelle seguenti fasi:

- 1) Apertura di tavoli di confronto tra le imprese del settore moda ed accessori e i Centri di Don Bosco operativi nelle regioni in cui sono presenti;
- 2) Individuare progettualità e condividere strumenti per l'ampliamento e il coinvolgimento dei giovani nella formazione professionale finalizzate all'inserimento lavorativo nel settore moda ed accessori;
- 3) Sviluppare, in sinergia e con il sostegno delle imprese del settore, laboratori dedicati alla formazione di competenze specifiche per il settore moda ed accessori finalizzati all'ampliamento dell'offerta formative nei Centri di don Bosco.
- 4) Analizzare le esigenze occupazionali nelle imprese del settore moda ed accessori e coinvolgere gli sportelli lavoro dei Centri di don Bosco e la rete delle Scuole Tecniche e Professionali dei Salesiani operanti nel mondo per valutare azioni specifiche di inserimento di giovani e adulti.

4 – Governance del partenariato

Il coordinamento del presente Accordo sarà responsabilità dell'Federazione e verrà istituito un Comitato di Coordinamento sotto la responsabilità della Federazione; questo comitato sarà composto da 6 componenti, *3 designati da Confindustria Moda* e *3 dalla Federazione*, con il coordinamento di un referente indicato dalla Federazione. Il Comitato si riunirà, di persona o virtualmente, quando le parti lo riterranno necessario, per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di cui al terzo punto.

Le attività, i progetti, i programmi tecnici e i corrispondenti piani operativi e/o progetti specifici saranno analizzati e approvati dal *Comitato di Coordinamento* coinvolgendo le realtà locali interessate, e quando la loro natura lo richiederà, saranno coordinati da un team di lavoro specializzato designato di comune accordo.

Il *Comitato di Coordinamento* verificherà l'esecuzione delle diverse attività, progetti e programmi, per i quali effettuerà il necessario follow-up e valutazione con la frequenza concordata in ciascun caso.

I membri del *Comitato di Coordinamento* possono essere sostituiti dalle PARTI secondo le loro esigenze. A tal fine sarà sufficiente una semplice comunicazione indirizzata all'indirizzo della controparte indicante la sostituzione.

5 – Impegni delle PARTI

CNOS-FAP si impegna a:

- coinvolgere le realtà ad esse riferite;
- comunicare le opportunità e creare le condizioni di confronto locali;
- facilitare la condivisione del progetto in ambito internazionale.

CONFINDUSTRIA MODA si impegna a:

- definire i fabbisogni professionali e formativi delle imprese rappresentate organizzati per singoli territori;
- coinvolgere le realtà ed associazioni territoriali interessate ai diversi programmi formativi;
- collaborare alla definizione e realizzazione dei progetti internazionali.

6 – Comunicazione

I sottoscritti si permettono reciprocamente di proporre la loro partnership, grazie al presente accordo, attraverso mezzi di comunicazione quali internet, testate giornalistiche, social media, etc.

La Federazione e Confindustria Moda si permettono reciprocamente di utilizzare i loro loghi sui loro siti web e Intranet per gli scopi legati al presente Accordo.

Tutti gli strumenti di comunicazione (apparecchiature, laboratori, ecc...) relativi alla partnership devono essere marchiati con il logo del sostenitore dell'iniziativa.

7 – Durata

Il presente Accordo viene eseguito per un periodo di 3 anni (2023-2026) dopo la firma, con la possibilità di rinnovo.

8 – Risoluzione

Il presente Accordo può essere risolto nei seguenti casi:

- 1) da una qualsiasi delle Parti con preavviso di 6 mesi;
- 2) senza alcun preavviso, da parte della Federazione, qualora la Confindustria Moda non rispetti una delle clausole del presente Accordo;
- 3) senza alcun preavviso, da parte di Confindustria Moda, qualora la Federazione non rispetti una delle clausole del presente Accordo;
- 4) l'interruzione dell'attività di una delle Parti.

In qualunque caso la risoluzione del contratto non determina penali o costi a carico delle parti, salvo quanto definito in progettazioni specifiche avviate o a seguito di impegni assunti tra le parti.

9 - Diritti di esclusiva

Il presente Accordo di collaborazione esprime la volontà delle parti di collaborazione in via privilegiata senza diritti di esclusiva.

10 – Conflitto di interessi

LE PARTI adotteranno tutte le misure necessarie per evitare che qualsiasi situazione che potrebbe verificarsi come conseguenza di interessi economici, politici, familiari, tra gli altri, sia compromessa l'esecuzione imparziale e obiettiva dell'Accordo, (di seguito, "Conflitto di interessi").

Qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi, o che possa portarlo durante l'esecuzione dell'Accordo, deve essere comunicata per iscritto o con qualsiasi mezzo di comunicazione affidabile all'altra parte, non appena la parte corrispondente ne venisse a conoscenza. LE PARTI adotteranno immediatamente tutte le misure necessarie per risolverlo. Le PARTI si riservano il diritto di verificare l'adeguatezza delle misure e possono esigere che vengano adottate misure supplementari entro un termine stabilito.

LE PARTI comunicheranno per iscritto all'altra parte, qualsiasi persona fisica autorizzata a rappresentarle o a prendere decisioni per loro conto, e garantiranno che qualsiasi situazione che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi sia evitata.

11 – Riservatezza

- 1) Ciascuna delle PARTI accetta che le informazioni riservate ("informazioni") fornite da una delle PARTI ("la parte segnalante") saranno mantenute dall'altra ("la parte ricevente") in modo riservato, a seguito del presente accordo e identificate come riservate nel momento in cui le informazioni siano state fornite alla "parte ricevente". "La parte ricevente" accetta di utilizzare tali informazioni esclusivamente allo scopo di facilitare il rispetto del presente Accordo. La parte ricevente si impegna inoltre a proteggere la riservatezza di tali informazioni nella stessa misura in cui protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e, in ogni caso, deve sempre esercitare una ragionevole diligenza.
- 2) Le informazioni fornite dalla parte segnalante alla parte ricevente non sono soggette agli obblighi di cui al paragrafo 1 se tali informazioni:
 - a) è già stato comunicato al ricevente senza alcun obbligo di riservatezza; o
 - b) entra o è entrato nel pubblico dominio attraverso comunicazioni non autorizzate; o
 - c) è stato successivamente ottenuto legalmente dalla parte ricevente tramite una terza parte non obbligata a mantenere riservate tali informazioni; o
 - d) la parte segnalante fornisce espressa approvazione scritta per la divulgazione; o
 - e) è richiesto da un tribunale o da un'agenzia di regolamentazione o da un tribunale della giurisdizione competente, a condizione che, in tal caso, tali informazioni siano fornite con riserva di una richiesta risolta in riservatezza da detto tribunale, agenzia o tribunale di regolamentazione; o
 - f) è sviluppato autonomamente dalla parte ricevente.
- 3) L'obbligo di proteggere le informazioni riservate ricevute d'ora in poi, continuerà per dieci (10) anni dopo la divulgazione di tali informazioni riservate.

- 4) Ciascuna parte garantisce di avere il diritto e l'autorità di divulgare qualsiasi informazione divulgata ai sensi del presente Accordo.
- 5) Il mancato rispetto delle disposizioni della presente clausola da parte di una delle PARTI, autorizzerà l'altra parte a risolvere automaticamente l'Accordo senza avanzare diritti di risarcimento.

12 – Proprietà intellettuale

I diritti sulla proprietà intellettuale o industriale che possono essere derivati o generati in conseguenza o in virtù del lavoro svolto ai sensi del presente Accordo e che sono, direttamente o indirettamente, collegati o connessi alle attività di ciascuna delle PARTI e allo sviluppo del loro oggetto sociale saranno di proprietà esclusiva di ciascuna di esse, fatto salvo quanto disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili in materia.

Qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale che possa derivare o generare dal rapporto tra LE PARTI in virtù del presente Accordo sarà generato concedendo il corrispondente riconoscimento a coloro che sono intervenuti nell'esecuzione delle rispettive opere, nella proporzionalità e nell'equità che LE PARTI stabiliscono per ciascun caso.

Allo stesso modo, in tutti quei casi in cui, in conseguenza e in applicazione degli accordi stabiliti nel presente documento, LE PARTI ritengano necessario utilizzare i loghi o i marchi della loro controparte, devono avere preventiva autorizzazione scritta, specificando la corrispondente applicazione (sia grafica o elettronica e su qualsiasi supporto) e il tipo di utilizzo richiesto

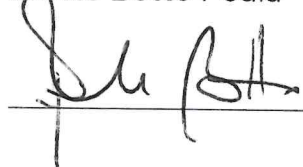
13 – Legge applicabile – Foro competente

Le parti deferiranno qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il Contratto ad arbitrato. Qualsiasi controversia relativa alla forma, all'esecuzione, all'interpretazione e/o alla risoluzione del Contratto che non possa essere risolta mediante arbitrato sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del tribunale del domicilio del convenuto, e nonostante la sostituzione della parte difensiva, e compresi i procedimenti d'urgenza e i procedimenti di mozione.

Torino, 26 settembre 2023

Confindustria Moda

Ercole Botto Poala



Federazione Nazionale CNOS-FAP

don Giuliano Giacomazzi.

